

Quesito:

In riferimento alla precisazione: "Si precisa che la destinazione finale dei rifiuti è esclusivamente lo smaltimento; il termine recupero è un refuso. Pertanto, qualunque riferimento alla possibilità di recupero dei rifiuti in oggetto, nell'elenco prezzi e nel computo metrico estimativo, non deve essere presa in considerazione." *omissis* si chiede alla S.A. di motivare la scelta della destinazione in "D" e, di conseguenza, se intende confermare quanto asserito

Risposta:

Adottando il principio di precauzione in qualità di stazione appaltante si è individuato quale congruo destino lo smaltimento a discarica poiché, nel rispetto dei limiti di conferibilità ed accettazione in impianto, permette di isolare definitivamente il rifiuto in questione, che subirà i processi di "mineralizzazione" tipici e compatibili con la discarica. Tale decisione è stata assunta tenendo anche in considerazione il fatto che le ceneri pesanti in questione, alle verifiche analitiche condotte dalla scrivente Amministrazione, avevano evidenziato valori di alcuni metalli pesanti tali da far assumere al rifiuto in questione la connotazione di rifiuto pericoloso. La scrivente Amministrazione ha poi portato innanzi degli approfondimenti commissionando il test di ecotossicità.

Dalle indagini eseguite, i rifiuti in parola denotano una concentrazione elevata di metalli quali Piombo, Rame, Zinco e Ferro. Pur tuttavia in base alle concentrazioni rilevate ed ai saggi tossicologici eseguiti il rifiuto viene classificato non pericoloso.

Pertanto, il fatto che il rifiuto sia risultato non pericoloso solo a verifiche così spinte e di dettaglio ha fatto propendere per una scelta cautelativa volta al confinamento definitivo in corpo di discarica.